

Procedura per l'istruttoria delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione e per l'immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive.

In base all'Ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020, di cui il presente documento è allegato e parte integrante, nel rispetto del principio di buon andamento e in coerenza con i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, con la presente procedura si disciplina il procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi per i danni riportati da Privati e Imprese a seguito degli eccezionali eventi meteorologici e di marea dei giorni dal 12 al 17 novembre 2019, per le domande inerenti i contributi a sostegno della popolazione e delle attività sociali, di culto, economiche e produttive di cui all'art. 25, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 1/2018.

L'intera procedura verrà gestita attraverso un applicativo informatico che consente la consultazione delle domande presentate e protocollate telematicamente e il contestuale abbinamento a ciascuna domanda di una scheda nella quale vengono riportate le risultanze dell'istruttoria.

L'esame delle domande di contributo avverrà, di norma, seguendo l'ordine di numero identificativo della pratica o della data di protocollazione. Al fine di accelerare, per quanto possibile, l'erogazione dei contributi si provvederà anche a effettuare estrazioni con modalità telematica di gruppi di domande omogenee da esaminare che, per le loro caratteristiche, appaiono suscettibili di pronta liquidazione.

Con particolare riferimento all'integrazione dei documenti, il cui termine è stato prorogato al 31 ottobre 2020 (Ordinanza n. 8 del 7 aprile 2020), la trasmissione mediante l'apposita piattaforma informatica potrà riguardare:

- le integrazioni documentali relative alle spese sostenute (fatture, ricevute e necessarie quietanze);
- le deleghe assenti o incomplete;
- per le istanze riferite alla lett. e) comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018, alle perizie asseverate per la stima dei danni, la cui spesa potrà essere anche sostenuta e documentata successivamente al termine del 31 ottobre 2020 sopra citato;

è stato disposto che possa avvenire entro il termine del 31 ottobre 2020 con Ordinanza n. 8 del 7 aprile 2020.

Nella procedura di cui al presente documento, per le domande inerenti i contributi a sostegno della popolazione e delle attività sociali, di culto, economiche e produttive di cui all'art. 25, comma 2, lett. c), la conclusione e conseguente liquidazione dei procedimenti relativi alle domande di contributo è eseguita anche per stralci funzionali. Si provvederà inoltre alla liquidazione di singole domande di contributo allo stato attuale dell'allegata documentazione comprovante la spesa e, quindi, anche in misura parziale rispetto all'importo complessivamente richiesto, purché la documentazione fiscale già regolarmente allegata corrisponda ad almeno il 30% della spesa complessiva stimata, restando fermo il termine del 31 ottobre 2020 per l'allegazione dell'ulteriore documentazione.



I) La struttura della procedura in oggetto si declina come segue:

A) Fase Pre-istruttoria;

B) Fase Istruttoria;

C) Fase di Validazione;

D) Fase di Approvazione, Pubblicità degli atti e Liquidazione dei contributi;

E) Fase dei Controlli.

II) Ulteriori e specifiche procedure che si inseriscono nell'iter amministrativo faranno riferimento a:

- procedura di segnalazione delle anomalie e degli abusi;
- procedura di autotutela/decadenza dal contributo;
- procedura di accesso agli atti amministrativi del procedimento.

Le suddette procedure verranno eseguite sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza n. 2 del 28 novembre 2019 e relativi allegati, avente per oggetto: "Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia - Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - approvazione dell'avviso che disciplina criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e la concessione di contributi per l'immediato sostegno alla popolazione", e dell'Ordinanza n. 8 del 7 aprile 2020, avente per oggetto: "Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia - Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - Adozione degli atti di accertamento ed impegno di spesa, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 di integrazione dello stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs n. 1/2018. Modifica temporanea delle disposizioni procedurali per la liquidazioni parziale degli interventi di immediata urgenza di cui all'Ordinanza commissariale n. 4 del 16.12.2019 - Proroga dei termini per l'integrazione delle istanze".

I) A) – Fase della Pre-istruttoria

La Pre-istruttoria si sostanzia in una serie di riscontri formali e automatizzati da parte del gestore dell'applicativo mediante:

- 1) l'attivazione di servizi di interoperabilità tra le banche dati della P.A.;
- 2) l'estrazione informatica dei dati inseriti nelle domande di contributo e conseguente segnalazione di eventuali anomalie.

Per quanto attiene alla segnalazione di anomalie, il sistema informatico metterà in evidenza:

- la mancata indicazione o la duplicazione nel modulo di richiesta di contributo del codice numerico identificativo della marca da bollo o l'indicazione di una serie numerica inverosimile o l'indicazione di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo che non trovano immediato riscontro nelle circostanze dichiarate in domanda;



- la mancata corrispondenza con quanto risulta all'anagrafe per coloro i quali dichiarano la residenza nel Comune di Venezia;
- l'eventuale assenza del codice fiscale del richiedente in catasto, laddove questi si dichiara proprietario o comproprietario dell'immobile;
- l'inserimento di più domande per lo stesso immobile avendo riguardo agli estremi catastali dichiarati nella richiesta di contributo;
- l'errata indicazione del codice IBAN e del codice fiscale.

I) B) - Fase Istruttoria

Espletati i controlli automatizzati relativi alla fase di Pre-istruttoria, le domande di contributo saranno esaminate ognuna da due soggetti istruttori appartenenti all'Ufficio "Back Office" della Struttura commissariale, individuati con apposita disposizione di servizio, garantendo anche la rotazione degli incaricati.

In presenza di un eventuale conflitto di interessi l'istruttore è obbligato ad astenersi dall'esame della domanda. L'astensione verrà indicata in apposito modulo.

Gli addetti all'istruttoria provvederanno alle verifiche puntuali che non possono essere compiute automaticamente e in via massiva: essi assicureranno il controllo delle domande con particolare riferimento alla regolarità formale delle domande, il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al contributo, l'esame della documentazione allegata all'istanza, secondo quanto precisato nell'allegata direttiva.

Preliminarmente, sia per i moduli presentati dai privati sia per i moduli presentati dalle imprese, gli istruttori esamineranno:

- la ricevuta allegata alla domanda di contributo, con la verifica che essa sia firmata e contenga la marca da bollo annullata e corrispondente al codice numerico riportato nella domanda;
- la presenza tra gli allegati del documento di identità del richiedente il contributo, leggibile e in corso di validità.

Per le domande presentate con autenticazione a mezzo SPID non è richiesta la sottoscrizione della ricevuta né l'allegazione del documento di identità.

La descrizione puntuale della fase istruttoria, relativa alle domande di contributo pervenute da parte della popolazione e compilate secondo i moduli predisposti, è indicata:

- **nel DETTAGLIO ISTRUTTORIA 1 - MODULO PRIVATI - ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO;**
- **nel DETTAGLIO ISTRUTTORIA 2 - MODULO IMPRESE O ENTI.**

I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente procedura.

La fase istruttoria si compone anche della richiesta di integrazioni al richiedente il contributo, che potrà essere effettuata - a seconda della complessità delle situazioni - sia mediante chiamata telefonica che attraverso l'invio di mail.



La fase istruttoria della Procedura si conclude:

- con attestazione di conclusione con esito favorevole della fase istruttoria da parte dei responsabili dell'istruttoria, e conseguente trasmissione della domanda e della scheda istruttoria ai responsabili del procedimento, per la fase di validazione;
- con attestazione di conclusione con esito non favorevole della fase istruttoria da parte dei responsabili dell'istruttoria, e conseguente trasmissione della domanda e della scheda istruttoria ai responsabili del procedimento, ai fini delle loro determinazioni, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990.

I) C) - Fase di Validazione

I responsabili del procedimento sono i responsabili della fase di validazione. Possono operare in forma congiunta o disgiunta, anche alternandosi in congrui periodi temporali ed eventualmente sostituendosi l'un l'altro in caso di impedimento temporaneo. Si avvalgono, per lo svolgimento della funzione in questa fase, del supporto tecnico-organizzativo alle attività della struttura commissariale.

In presenza di un eventuale conflitto di interessi, il responsabile del procedimento in fase di validazione è obbligato ad astenersi dall'esame della domanda. L'astensione verrà indicata in apposito modulo.

Oltre ai casi in cui sorgano ai responsabili del procedimento fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, i responsabili del procedimento assicureranno il riesame delle istanze nella misura di almeno il 10% delle stesse, per ciascuna tipologia di avviso, mediante estrazione a campione sulla base di apposita procedura informatica. Il riesame dovrà avere ad oggetto ogni elemento della domanda.

Per le domande con attestazione di conclusione con esito favorevole della fase istruttoria da parte dei responsabili dell'istruttoria, la fase di validazione si conclude:

- con atto di validazione favorevole dell'istruttoria da parte dei responsabili del procedimento, e conseguente trasmissione al Commissario delegato, per ogni stralcio di domande in numero ritenuto congruo dai responsabili del procedimento in accordo con il coordinatore della struttura commissariale, del prospetto degli ammessi al contributo, completo degli elementi necessari a comprovarne il diritto, proponendone la relativa liquidazione;
- con atto di validazione non favorevole dell'istruttoria da parte dei responsabili del procedimento, e conseguente trasmissione al Commissario delegato per l'adozione del provvedimento finale, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990.

Per le domande con attestazione di conclusione con esito non favorevole della fase istruttoria da parte dei responsabili dell'istruttoria, la fase di validazione si conclude:

- con atto di richiesta di riesame della domanda ai responsabili dell'istruttoria;
 - con attestazione di conclusione non favorevole dell'istruttoria da parte dei responsabili del procedimento, e conseguente trasmissione al Commissario delegato per l'adozione del provvedimento finale, anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990.
-



I) D) - Fase di Approvazione, Pubblicità degli atti e Liquidazione dei contributi

All'atto della trasmissione al Commissario delegato da parte dei responsabili del procedimento del prospetto degli ammessi al contributo, completo degli elementi necessari a comprovarne il diritto, con la proposta della relativa liquidazione, il Commissario delegato procederà:

- ad approvare con propri Decreti gli elenchi degli ammessi a contributo, quali stralci del relativo intervento;
- a trasmetterli al Comune di Venezia per la successiva attività di pagamento, ed al Capo Dipartimento della Protezione Civile;

Gli elenchi di cui sopra saranno tempestivamente pubblicati nel sito internet del Commissario delegato www.commissariodelegato.venezia.it.

I) E) - Fase dei Controlli

Successivamente all'erogazione dei contributi in oggetto, in relazione ai dati della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000, tenuto conto delle verifiche di cui ai punti precedenti, i responsabili del procedimento assicureranno l'ulteriore controllo, nella misura di almeno il 5%, delle domande liquidate, per ciascuna tipologia di avviso, mediante estrazione a campione sulla base di apposita procedura informatica. Il controllo potrà avere ad oggetto ogni elemento della domanda, senza preclusioni, anche tramite sopralluoghi diretti, ed in particolare anche in relazione alla veridicità delle informazioni fornite, ed avvalendosi altresì di ulteriore personale della struttura commissariale o a tal fine temporaneamente distaccato del Comune e della Città metropolitana di Venezia

Tali controlli sono autonomi ed indipendenti da quelli condotti, in tutto o in parte, sulla base dell'apposito protocollo di intesa sottoscritto tra il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ed il Commissario Delegato.

Le modalità di controllo esplicate non precludono comunque al Commissario delegato la possibilità di prevedere ulteriori tipologie di controlli con riferimento a casistiche particolari sopraggiunte.

La fase dei controlli da parte dei responsabili del procedimento si conclude:

- con attestazione di conclusione con esito favorevole della fase di controllo, e conseguente trasmissione al Commissario delegato;
- con attestazione di conclusione con esito non favorevole della fase di controllo, e conseguente trasmissione al Commissario delegato per gli atti conseguenti alle vigenti disposizioni legislative penali e civili.



DETTAGLIO ISTRUTTORIA 1

MODULO PRIVATI – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Sezione 1 - Identificazione del soggetto dichiarante

Fermo restando l'esito delle attività istruttorie già svolte, si prenderà atto dei dati identificativi del richiedente il contributo e si procederà con la verifica di eventuali deleghe nei casi di:

- comproprietà di beni immobili, tenuto conto che la domanda può essere presentata da uno solo dei comproprietari, in nome e per conto degli altri giusta delega appositamente rilasciata, mediante dichiarazione in carta semplice. La delega andrà presentata solo in presenza di richieste di contributo per danni strutturali all'immobile;
- locatario/comodatario/usufruttuario che presenti richiesta di contributo anche per danni strutturali all'immobile, giusta delega del proprietario dello stesso;
- parti comuni, tenuto conto che la domanda può essere presentata:
 - a. dall'amministratore condominiale, allegando il verbale dell'Assemblea che lo delega alla presentazione della domanda di contributo o allegando la delega all'Amministratore sottoscritta da tutti i condomini;
 - b. da un condomino delegato dagli altri condomini, in mancanza della costituzione formale del condominio.

Il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri proprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari, in caso di comproprietà.

Sezione 2 - Richiesta di contributo

Gli istruttori prendono atto delle indicazioni riportate dal richiedente con riferimento al tipo di ripristino per il quale è richiesto il contributo, come meglio specificato nell'Ordinanza Commissariale n. 2 del 28.11.2019 alla quale si rinvia. L'eventuale mancata o errata valorizzazione delle opzioni previste in sezione 2 non comporta l'esclusione dall'erogazione del contributo.

Sezione 3 - Descrizione dell'unità immobiliare

Gli istruttori prendono atto dei dati indicati con riferimento al fatto che l'unità immobiliare che è stata colpita dagli eventi meteorologici dal 12 al 17 novembre 2019:

- costituisce l'abitazione principale del proprietario o di altro avente titolo;



- non si tratta di abitazione principale del richiedente. In questo caso si controllerà se il richiedente abbia quantificato la spesa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 1/2018, utilizzando la sezione 8/2 del modulo;
- l'immobile indicato è costituito solo dall'unità principale o anche da pertinenze.

Sezione 4 – Stato dell'unità immobiliare

Gli istruttori prendono atto delle indicazioni riportate dal richiedente con riferimento allo stato di compromissione dell'unità immobiliare e al suo eventuale avvenuto ripristino.

Sezione 5 – Descrizione sommaria dell'unità immobiliare

Gli istruttori prendono atto delle indicazioni riportate dal richiedente sullo stato dell'unità immobiliare interessata dagli eventi e sulla descrizione sommaria dell'unità immobiliare, tenendo conto che la compilazione di tale sezione è facoltativa.

Sezione 6 - Descrizione dei danni

La Sezione contiene le informazioni relative alla tipologia dei beni che hanno subito danni e per i quali si chiede il contributo. Quanto elencato dal dichiarante in tale sezione sarà valutato, unitamente a quanto compilato in Sezione 8.1 o 8.2 e comprovato dai giustificativi di spesa, ai fini dell'ammissibilità al contributo dei beni indicati.

Per le tipologie di danni ammessi a contributo si rinvia all'ordinanza commissariale n. 2 del 2019 e relativi allegati e all' "Elenco Beni ammissibili a contributo", in allegato alla presente procedura.

Sezione 7 – Esclusioni

Sono escluse dal contributo le domande riguardanti le fattispecie individuate dalla sezione 7 modulo privati allegato all'Ordinanza commissariale n. 2 del 28 novembre 2019.

Sezione 8.1 - Quantificazione della spesa ai fini del contributo di cui all'articolo 25, comma 2 lettera c), del Decreto Legislativo 1/2018: limite massimo € 5.000,00 (art. 3, comma 3, lettera a), O.C.D.P.C. 616/2019)

Si verificherà che la somma indicata nella sezione 8.1 trovi corrispondenza nella documentazione allegata alla domanda a giustificazione della spesa. La documentazione a giustificazione della spesa sostenuta per i riacquisti e i ripristini dei beni danneggiati consiste in fatture quietanzate e scontrini parlanti o annullati



manualmente (mediante apposizione del codice fiscale e sottoscrizione del richiedente il contributo).

Sezione 9 – Indennizzi assicurativi, stato di legittimità, nesso di causalità e ulteriori danni

Gli istruttori prendono atto della sussistenza o meno delle indicazioni riportate dal richiedente con riferimento:

- agli indennizzi assicurativi. Il contributo potrà essere riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative;
- alla valorizzazione dei campi relativi alla dichiarazione che l'unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza dei titoli abilitativi o che, alla data dell'evento calamitoso, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi, in base alla vigente normativa, con verifica, in tale ultima fattispecie, presso gli uffici comunali;
- alla valorizzazione del campo relativo alla dichiarazione che sussiste il nesso di causalità tra i danni per cui si chiede il contributo e l'eccezionale evento del 12 – 17 novembre 2019;
- alla valorizzazione del campo relativo ai danni subiti in occasioni di eventi precedenti a quelli meteorologici oggetto della domanda.

Sezione 10 – Ulteriori dichiarazioni

Gli istruttori prendono atto delle dichiarazioni del richiedente.

Esito dell'istruttoria

Esaminate le sezioni come sopra descritto, in caso di chiusura della fase istruttoria con esito positivo, con indicazione degli eventuali importi da riconoscere per i quali risulta documentata la spesa, anche in misura parziale rispetto all'importo complessivamente richiesto, purché la documentazione fiscale già regolarmente allegata corrisponda ad almeno il 30% della spesa complessiva stimata, restando fermo il termine del 31 ottobre 2020 per l'allegazione dell'ulteriore documentazione, si procede alla presentazione della proposta di conclusione con esito favorevole ai responsabili dell'istruttoria.

In caso di chiusura della fase istruttoria con esito negativo, si procede alla presentazione della proposta di conclusione con esito non favorevole ai responsabili dell'istruttoria.

I responsabili dell'istruttoria, salvo eventuale riesame della domanda a loro sottoposta, provvedono con proprio atto al conseguente invio telematico ai responsabili del procedimento per la fase di validazione dell'istruttoria medesima.



DETTAGLIO ISTRUTTORIA 1
MODULO PRIVATI – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
ELENCO BENI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Gruppo	Tipologia	Ammissibile Lettera c)	Ammissibile Lettera e)	Note
Privati	Box per bambini	X		
Privati	Carrozzina / Culla	X		
Privati	Elettrodomestici infanzia	X		
Privati	Fasciatoio	X	X	
Privati	Seggiolone per bambini	X	X	
Privati	Accessori bagno	X	X	
Privati	Altri arredi		X	
Privati	Appendiabiti	X	X	
Privati	Aree e fondi esterni	X	X	
Privati	Armadi	X	X	
Privati	Arredi bagno	X	X	
Privati	Arredo soggiorno		X	
Privati	Ascensore	X	X	
Privati	Asciugatrice	X	X	
Privati	Aspirapolvere		X	
Privati	Caldia a colonna	X	X	
Privati	Carrozzina per adulti	X		
Privati	Comò	X	X	
Privati	Comodini	X	X	
Privati	Condizionatore	X	X	
Privati	Congelatore a pozzo	X	X	
Privati	Coperte	X		
Privati	Credenza	X	X	
Privati	Cucina a gas	X	X	
Privati	Cuscini da letto	X	X	
Privati	Deambulatore e/o accessori per la deambulazione	X	X	
Privati	Divano letto	X	X	
Privati	Elementi strutturali	X	X	
Privati	Eventuali adeguamenti obbligatori per legge	X	X	
Privati	Finestre	X	X	
Privati	Forno	X	X	
Privati	Forno microonde	X	X	
Privati	Frigorifero-frigocongelatore	X	X	
Privati	Gradinate di accesso	X	X	
Privati	Grondaie, comignoli, guaine	X	X	
Privati	Impianto antifurto	X	X	
Privati	Impianto elettrico	X	X	
Privati	Impianto fognario	X	X	
Privati	Impianto idrico	X	X	
Privati	Inferriate	X	X	
Privati	Infissi vari	X	X	
Privati	Lavastoviglie	X	X	
Privati	Lavatrice	X	X	
Privati	Lavori in economia	X	X	solo per forniture
Privati	Lenzuola e federe	X	X	
Privati	Letto	X	X	
Privati	Lucidatrice		X	
Privati	Macchina caffè elettrica	X	X	
Privati	Materassi	X	X	
Privati	Montascale	X	X	
Privati	Pentole	X	X	



Privati	Piano cottura	X	X	
Privati	Stoviglie	X	X	
Privati	Paratia anti allagamento	X	X	
Privati	Pompa di calore	X	X	
Privati	Pompe idrauliche	X	X	
Privati	Pontile	X	X	
Privati	Porte interne	X	X	
Privati	Portone	X	X	
Privati	Posate	X	X	
Privati	Presidi medici prescritti	X	X	
Privati	Prestazioni tecniche (progettazione e direzione lavori, ecc.)	X	X	
Privati	Riscaldamento	X	X	
Privati	Sedia a rotelle	X	X	
Privati	Sedie da cucina	X	X	
Privati	Sedie diverse dalla cucina		X	
Privati	Stufa da riscaldamento	X	X	
Privati	Tavolo da cucina	X	X	
Privati	Tavolo diverso da cucina		X	
Privati	Termosifoni	X	X	



DETTAGLIO ISTRUTTORIA 2

MODULO IMPRESE O ENTI

Sezione 1 - Identificazione del rappresentante dell'Impresa o Ente

Fermo restando l'esito delle attività istruttorie già svolte, si prenderà atto dei dati identificativi del titolare/legale rappresentante dell'impresa. Si procederà con la verifica di eventuali deleghe del terzo proprietario nel caso di:

- locazione/comodato/usufrutto dell'immobile sede dell'attività dell'impresa, solo in presenza di richieste di contributo per danni strutturali all'immobile;
- comproprietà di beni immobili in cui ha sede l'attività produttiva, tenuto conto la domanda può essere presentata da uno solo dei comproprietari, in nome e per conto degli altri giusta delega appositamente rilasciata, specificando le quote di proprietà, mediante dichiarazione in carta semplice.

Nei casi di comproprietà, il richiedente che ha presentato domanda in nome e per conto degli altri comproprietari, è tenuto a presentare, ai fini dell'erogazione, apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri comproprietari.

Sezione 2 – Identificazione dell'Impresa o dell'Ente

Gli istruttori prendono atto dei dati identificativi dell'impresa con particolare riguardo alla forma giuridica e alla partita IVA.

Sezione 3 – Richiesta contributo

Gli istruttori prendono atto delle indicazioni riportate dal richiedente con riferimento al tipo di ripristino per il quale è richiesto il contributo, come meglio specificato nell'Ordinanza Commissariale n. 2 del 28.11.2019 alla quale si rinvia. L'eventuale mancata o errata valorizzazione delle opzioni previste in sezione 3 non comporta l'esclusione dall'erogazione del contributo.

Sezione 4 Descrizione dell'unità immobiliare

Gli istruttori prendono atto dei dati indicati con riferimento al fatto che:

- l'immobile indicato è costituito solo dall'unità principale o anche da pertinenze;
- l'immobile è di proprietà dell'impresa oppure posseduto a titolo di altro diritto reale di godimento oppure in locazione o in comodato.

Qualora non risulti danneggiato alcun bene immobile sede dell'impresa ma l'impresa medesima abbia subito danni a beni mobili funzionali all'esercizio dell'attività, localizzati nel territorio del Comune di Venezia, si accerterà che la Sezione 4 sia stata compilata con i dati relativi all'immobile in cui si trovavano i beni danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività, con contestuale allegazione di documentazione



comprovante l'ubicazione dei beni (ad esempio contratto o dichiarazione del titolare dell'immobile).

In caso di più sedi o unità locali danneggiate riferibili alla stessa impresa (dunque con unicità della partita IVA) si verificherà che sia stato compilato un solo modulo, con l'indicazione nella sezione 4 della sede principale dell'impresa e relativi dati catastali. Si verificherà che nella successiva sezione 7 siano state inserite le ulteriori sedi o unità locali danneggiate con specificazione dei danni subiti per ogni sede.

Si dovrà verificare che dall'esame della domanda non risulti che con modulo Imprese sia stata presentata richiesta di contributo per i danni alle parti comuni dell'immobile poiché in tal caso va compilato il modulo Privati.

Sezione 5 – Stato dell'unità immobiliare

Gli istruttori prendono atto delle indicazioni riportate dal richiedente con riferimento allo stato di compromissione dell'unità immobiliare e al suo eventuale avvenuto ripristino.

Sezione 6 – Descrizione sommaria dell'unità immobiliare

Gli istruttori prendono atto delle indicazioni riportate dal richiedente sullo stato dell'unità immobiliare interessata dagli eventi e sulla descrizione sommaria dell'unità immobiliare, tenendo conto che la compilazione di tale sezione è facoltativa.

Sezione 7 - Relazione tecnica e descrizione dei danni

La Sezione contiene le informazioni relative alla tipologia dei beni che hanno subito danni e per i quali si chiede il contributo. Quanto elencato dal dichiarante in tale sezione sarà valutato, unitamente a quanto compilato in Sezione 9.1 e 9.2 e comprovato dai giustificativi di spesa, ai fini dell'ammissibilità al contributo dei beni indicati.

Per le tipologie di danni ammessi a contributo si rinvia all'Ordinanza commissariale n. 2 del 28.11.2019 e relativi allegati e all' "Elenco Beni ammissibili a contributo", in allegato alla presente procedura.

Sezione 8 – Esclusioni

Sono escluse dal contributo le domande riguardanti le fattispecie individuate dalla sezione 8 modulo Imprese allegato all'Ordinanza commissariale n. 2 del 28.11.2019. La cessione d'azienda che avvenga prima dell'erogazione del contributo è causa di decadenza dal medesimo.



Sezione 9.1 - Quantificazione della spesa ai fini del contributo di cui all'articolo 25, comma 2 lettera c), del Decreto Legislativo 1/2018: limite massimo € 20.000,00 (art. 3, comma 3, lettera b), O.C.D.P.C. 616/2019)

Si verificherà che la somma indicata nella sezione 9.1 trovi corrispondenza nella documentazione allegata alla domanda a giustificazione della spesa. La documentazione a giustificazione della spesa sostenuta per i riacquisti e i ripristini dei beni danneggiati consiste in fatture quietanzate e scontrini parlanti o annullati manualmente (mediante apposizione del codice fiscale e sottoscrizione del richiedente il contributo).

Per quanto attiene la dichiarazione contenuta nella sezione 9.1 relativa al mancato recupero dell'IVA (somme indicate con IVA inclusa), andrà segnalata nell'esito dell'istruttoria la dichiarazione del richiedente al fine dei successivi controlli sul regime fiscale dell'impresa.

Sezione 10 – Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità, ulteriori danni

Gli istruttori prendono atto della sussistenza o meno delle indicazioni riportate dal richiedente con riferimento:

- agli indennizzi assicurativi. Il contributo potrà essere riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative;
- alla valorizzazione del campo relativo alla dichiarazione che l'esercizio dell'attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni e i relativi permessi;
- alla valorizzazione dei campi relativi alla dichiarazione che l'unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza dei titoli abilitativi o che, alla data dell'evento calamitoso, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi, in base alla vigente normativa;
- alla valorizzazione del campo relativo alla dichiarazione che sussiste il nesso di causalità tra i danni per cui si chiede il contributo e l'eccezionale evento del 12 – 17 novembre 2019;
- alla valorizzazione del campo relativo ai danni subiti in occasioni di eventi precedenti a quelli meteorologici oggetto della domanda.

Sezione 11 – Ulteriori dichiarazioni

Gli istruttori prendono atto delle dichiarazioni del richiedente.

Esito istruttoria

Esaminate le sezioni come sopra descritto, in caso di chiusura della fase istruttoria con esito positivo, con indicazione degli eventuali importi da riconoscere per i quali risulta documentata la spesa, anche in misura parziale rispetto all'importo complessivamente richiesto, purché la documentazione fiscale già regolarmente allegata corrisponda ad



almeno il 30% della spesa complessiva stimata, restando fermo il termine del 31 ottobre 2020 per l'allegazione dell'ulteriore documentazione, si procede alla presentazione della proposta di conclusione con esito favorevole ai responsabili dell'istruttoria.

In caso di chiusura della fase istruttoria con esito negativo, si procede alla presentazione della proposta di conclusione con esito non favorevole ai responsabili dell'istruttoria.

I responsabili dell'istruttoria, salvo eventuale riesame della domanda a loro sottoposta, provvedono con proprio atto al conseguente invio telematico ai responsabili del procedimento per la fase di validazione dell'istruttoria medesima.



DETTAGLIO ISTRUTTORIA 2
MODULO IMPRESE O ENTI
ELENCO BENI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Gruppo	Tipologia	Ammissibile Lettera c)	Ammissibile Lettera e)	Note
Aziende	Attrezzature	X	X	
Aziende	Banco	X	X	
Aziende	Riscaldamento	X	X	
Aziende	Condizionamento		X	
Aziende	Danni alle pertinenze funzionali	X	X	
Aziende	Danni alle pertinenze strutturali	X	X	
Aziende	Macchinari e attrezzature	X	X	
Aziende	POS	X	X	
Aziende	Registratore di cassa	X	X	
Aziende	Saracinesche	X	X	
Aziende	Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti	X	X	
Aziende	Automobile	X	X	rimborsabili se funzionali all'immediata ripresa dell'esercizio dell'attività o beni strumentali dell'azienda
Aziende	Furgone	X	X	rimborsabili se funzionali all'immediata ripresa dell'esercizio dell'attività o beni strumentali dell'azienda
Aziende	Camion	X	X	rimborsabili se funzionali all'immediata ripresa dell'esercizio dell'attività o beni strumentali dell'azienda
Aziende	Bicicletta	X	X	
Aziende	Bicicletta elettrica	X	X	
Aziende	Motocicli	X	X	rimborsabili se funzionali all'immediata ripresa dell'esercizio dell'attività o beni strumentali dell'azienda
Aziende	Motorino	X	X	rimborsabili se funzionali all'immediata ripresa dell'esercizio dell'attività o beni strumentali dell'azienda
Aziende	Barche con targa	X	X	
Aziende	Barche senza targa	X	X	rimborsabili se funzionali all'immediata ripresa dell'esercizio dell'attività o beni strumentali dell'azienda
Aziende	Pompe idrauliche	X	X	
Aziende	Paratia anti allagamento	X	X	



CHIARIMENTI - INDICAZIONI DI SERVIZIO PER GLI ISTRUTTORI DEL SERVIZIO DI BACK OFFICE

CASISTICA	INDICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • marche da bollo presenti nella scheda ma non annullate • domande con indicato codice numerico e data della marca da bollo ma marca da bollo non presente nella scheda • marca da bollo non presente nella scheda e codice numerico/data della marca stessa non presenti nella domanda • domande autenticate con SPID prive di marca da bollo 	<p>Va fatta integrazione allegando nuovamente la scheda con marca da bollo annullata</p> <p><i>[Per la fattispecie in cui nella domanda non fosse presente l'indicazione del codice, qualora la marca da bollo allegata risulti emessa in data posteriore alla data di presentazione della domanda, la segnalazione all'ente preposto è atto dovuto]</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • scheda allegata alla domanda mancante di firma 	<p>Va fatta l'integrazione apponendo la firma sulla scheda e allegando nuovamente quest'ultima alla domanda</p>
<ul style="list-style-type: none"> • domande intestate al delegato alla presentazione delle stesse anziché al delegante (proprietario o locatario o impresa che sia) 	<p>La domanda viene accettata comunque, previa attenta valutazione della delega e dei documenti allegati al fine di identificare in modo certo il soggetto legittimato a presentare la domanda di contributo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • domande di richiedenti non residenti (proprietari di seconde case) che chiedono contributi in lettera c) 	<p>La domanda di contributo può essere accettata in lettera e) se viene allegata entro il termine del 31 ottobre 2020 perizia asseverata.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • domande (privati o imprese) che potevano presentare la domanda in lettera c) ed invece l'hanno fatta in lettera e) 	<p>La domanda viene istruita secondo quanto indicato dal richiedente stesso</p>
<ul style="list-style-type: none"> • domande con richiesta di contributo per beni collocati in pertinenze ma non compatibili con la destinazione d'uso delle medesime (ad esempio cucina e camera da letto collocate in pertinenze a piano terra) 	<p>Valutare preventivo eventuale sopralluogo. All'esito della valutazione, se non si procede al sopralluogo, la domanda va rigettata; se si procede al sopralluogo, sulla base dell'esito dello stesso, la domanda va rigettata o prosegue l'istruttoria</p>



<ul style="list-style-type: none"> domande di professionisti che dichiarano che il loro studio è collocato in locali in categoria C) (magazzini) che non possono ospitare uffici 	<p>Valutare preventivo eventuale sopralluogo. All'esito della valutazione, se non si procede al sopralluogo, la domanda va rigettata; se si procede al sopralluogo, sulla base dell'esito dello stesso, la domanda va rigettata o prosegue l'istruttoria.</p> <p>Per la verifica del catasto si ricorda che le unità residenziali sono inserite in categoria A, i magazzini in categoria C2, i negozi in categoria C1, gli uffici in A10.</p>
<ul style="list-style-type: none"> domande senza cifre indicate sia nella colonna della stima che in quella delle spese sostenute 	<p>Istruire la domanda con la documentazione della spesa le fatture quietanzate e gli scontrini parlanti allegati o che saranno allegati entro il 31 ottobre 2020.</p>
<ul style="list-style-type: none"> domande con colonna stima a zero e spese sostenute > zero 	<p>Ai fini del riconoscimento del contributo va considerata la colonna relativa alle spese sostenute</p>
<ul style="list-style-type: none"> domande con colonna spese sostenute > stima (diversa da zero) 	<p>Va considerata la colonna relativa alle spese sostenute</p>
<ul style="list-style-type: none"> domande con richiesta di contributo con ammontare diverso da quello risultante dalla perizia asseverata 	<p>Va considerata ai fini della liquidazione solo la somma indicata nella perizia</p>
<ul style="list-style-type: none"> domande con richiesta di contributo per beni diversi da quelli risultanti dalla perizia asseverata 	<p>Si considerano ammessi a contributo solo i beni indicati nella perizia. Qualora nella perizia non sia indicata la somma necessaria per il ripristino, saranno liquidati gli importi indicati nella stima dei danni solo se i beni ivi inseriti coincidano con quelli indicati nella perizia e siano comprovati dalle fatture quietanzate e dagli scontrini parlanti</p>



<ul style="list-style-type: none"> • fatture non quietanzate 	<p>Deve essere prodotta integrazione, allegando:</p> <ol style="list-style-type: none"> fattura con timbro fornitore e dicitura “pagato”; bonifico bancario che si riferisce al pagamento della fattura. <p>Vanno considerate come quietanzate le fatture pagate con POS/bancomat/carta di credito e quelle relative agli acquisti on line effettuati con carta di credito o Paypal</p>
<ul style="list-style-type: none"> • scontrini fiscali non parlanti 	<p>Gli scontrini fiscali che documentano le spese sostenute dovranno essere “parlanti”, ovvero riportare nome e cognome, codice fiscale e descrizione del bene acquistato, se non siano allegati ad una fattura d’acquisto che già contiene tali dati. Tutti gli scontrini che non abbiano queste caratteristiche vanno opportunamente contrassegnati dal richiedente riportando sugli stessi la firma del richiedente, il codice fiscale e la descrizione del bene o della merce acquistati</p>
<ul style="list-style-type: none"> • scontrini e/o fatture non intestate al richiedente che ha presentato la domanda 	<p>Va prodotta, ad integrazione della domanda, una dichiarazione del richiedente che autocertifica che i beni/merci sono di sua proprietà e per i locali/attività danneggiati</p>
<ul style="list-style-type: none"> • dalle fatture/scontrini non si capisce a quale bene si riferiscano 	<p>Va prodotta una dichiarazione integrativa con l’esplicazione del bene acquistato</p>
<ul style="list-style-type: none"> • qualora sia presentata domanda per il ripristino di beni comuni in un condominio ove nessuno è residente 	<p>La domanda va considerata correttamente compilata se presentata in lettera e)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • se risulta un’unica domanda compilata da un condomino sia per la proprietà esclusiva, in proprio, sia per la parte comune, con regolare delega 	<p>La domanda va considerata correttamente compilata e sarà erogato il contributo comprovato da fatture quietanzate e scontrini parlanti per entrambe le fattispecie</p>
<ul style="list-style-type: none"> • se viene indicata in domanda l’esistenza di una pertinenza funzionalmente connessa all’immobile principale ma con un civico diverso, senza che in domanda venga specificata la collocazione dei beni danneggiati 	<p>Deve essere prodotta un’integrazione relativa alla collocazione dei beni e l’eventuale titolo di utilizzo dei locali</p>



<ul style="list-style-type: none"> • qualora nella descrizione dei danni non venga inserita alcuna indicazione utile a comprendere i beni di cui si richiede il contributo 	<p>Si chiede un'integrazione relativa alla descrizione dei beni e della loro collocazione, qualora ciò non si evinca dagli scontrini o dalle fatture allegate alla domanda</p>
<ul style="list-style-type: none"> • qualora un'impresa dichiari nella stima che il valore dei beni deve essere considerato comprensivo di iva 	<p>Va data evidenza in istruttoria e durante la fase istruttoria si acquisisce presso l'Agenzia delle Entrate il regime fiscale del richiedente contributo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • qualora nella domanda sia compilata la colonna della spesa stimata con l'indicazione di talune tipologie di danni mentre le fatture, pur nel limite dell'importo complessivamente indicato in spesa stimata, comprovino l'acquisto di beni aggiuntivi ma sempre coerenti alla tipologia di contributo prescelta 	<p>Si considerano le fatture e l'importo complessivamente indicato in domanda</p>
<ul style="list-style-type: none"> • qualora non vengano valorizzati i campi relativi alla sussistenza di autorizzazioni commerciali e al rispetto della normativa edilizia e urbanistica 	<p>Va prodotta un'integrazione allegando la dichiarazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Qualora la stessa non fosse prodotta, la domanda va rigettata</p>
<ul style="list-style-type: none"> • per il controllo sulle imprese (legale rappresentante, sedi, partita iva, iscrizione alla camera di commercio) 	<p>Si attende la collaborazione di dipendenti della Camera di Commercio per l'accesso alla banca dati CCIA, previo accordo con la direzione dell'ente. Nelle more della definizione di questo accordo, ci si avvale della collaborazione del settore Commercio del Comune di Venezia.</p>

